



Studio Legale  
MARCELLINO

## Nota Informativa N° 9 del 11/09/2021

***Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – art. 2 D.L. 10 settembre 2021 N° 122.***



<http://www.studiolegalemarcellino.it>  
mail: [segreteria@studiolegalemarcellino.it](mailto:segreteria@studiolegalemarcellino.it)  
PEC: [francesco.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:francesco.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it)

Studio Legale Marcellino  
Via Monfalcone N° 17 – 95127 – Catania  
Tel- Fax 095/2162920 tel. +39-347/6683343

***Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – art. 2 D.L. 10 settembre 2021 N° 122.***

E' stato pubblicato in G.U. il D.L. 10/09/2021 N° 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

All'art. 2 del suddetto decreto legge si prescrive l'introduzione dell'art. 4 bis al D.L. 1 Aprile 2021 N° 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 Maggio 2021 N° 76.

L'art. 2 del d.l. in commento prevede al primo comma che: *“Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4 comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 1bis”*.

**Pertanto, dal 10 ottobre 2021 diviene obbligatorio il vaccino per tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (c.d. nuovi LEA).**

La suddetta norma è stata introdotta al fine di colmare alcune incoerenze per le quali all'interno delle strutture si registrava la presenza di personale obbligato alla vaccinazione (operatori sanitari e di interesse sanitario) e non obbligato (amministrativi, autisti, etc...).

Stante che il legislatore ha inteso rafforzare il principio di tutela e prevenzione in alcuni specifici ambienti sanitari, la norma in commento, *a fortiori*, rafforza l'obbligo vaccinale già prescritto per tutti gli operatori sanitari e di interesse sanitario e, a maggior ragione, nei confronti di coloro i quali, tra essi, non dovessero ancora averlo ottemperato.

Il comma 2 della norma in commento, infatti, ricorda che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*.

Il comma 3, invece, prescrive che: *“I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1- bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”*.

Il 3° comma pertanto onera i legali rappresentanti delle strutture di far assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-



legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>1</sup>, i datori di lavoro potranno verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni secondo modalità che saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri della Salute, della innovazione tecnologici e dell'economia nonché sentito il Garante per la privacy.

Il quarto comma, invece, prescrive: "4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10".

Il 4° comma, pertanto prevede che agli operatori sanitari e di interesse sanitario nonché agli altri dipendenti delle strutture sanitarie si applicano le procedure già previste dall'art. 4 del D.L. 1 aprile 2021 N° 44, aggiungendosi che la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del

---

<sup>1</sup> L'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 così prevede: 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 (3).

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali".



piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

Ad una prima analisi il rinvio del suddetto comma a quanto disciplinato dall'art. 4 del D.L. 1 aprile 2021 N° 44, fino ad oggi di difficile applicazione, appare piuttosto infelice, sia in considerazione che gli "ulteriori lavoratori dipendenti" a cui è stato esteso l'obbligo vaccinale non sono iscritti ad Albi ed elenchi professionali; sia in quanto il precedente comma 3, ed il rinvio ad un futuro specifico DPCM, faceva ben sperare verso forme di applicazione delle norme più agevoli. Appare probabile, a chi redige questa nota, che in sede di conversione sarà necessario compiere dei correttivi.

Il quinto ed ultimo comma dell'art. 2 prescrive: *"L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo"*.

La comprensione di quest'ultimo comma, invece, necessita la lettura di altre previsioni.

Pertanto, l'accesso alle strutture in violazione dell'obbligo vaccinale è sanzionato dall'art. 4 comma 1 del D.L. 19/20 che così prevede: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo"*. Ed inoltre, ai sensi art. 4 comma 3 d.l. 19/20: *"3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"* (così art. 4 comma 3 d.l. 19/20).

Inoltre: *"In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima"* (così art. 4 comma 5 d.l. 19/20). E, infine: *"Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro"* (art. 4 comma 9 d.l. 19/20).

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del d.l. 33/20: *"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi*



*proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”.*

<http://www.studiolegalemarcellino.it>  
mail: [segreteria@studiolegalemarcellino.it](mailto:segreteria@studiolegalemarcellino.it)  
PEC: [francesco.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:francesco.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it)



Studio Legale Marcellino  
Via Monfalcone N° 17 – 95127 – Catania  
Tel- Fax 095/2162920 tel. +39-347/6683343